



ORIGINALE

04239-20
Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

LOCAZIONE
ABITATIVA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente - R.G.N. 195/2018
- Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere - Cron. 4239
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere - Rep. C.I.
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere - Ud. 03/12/2019
- Dott. MARILENA GORGONI - Rel. Consigliere - cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 195-2018 proposto da:

COSENTINO SARA, SPENSIERATO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO, 27, presso lo studio dell'avvocato CHIARA SRUBEK TOMASSY, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO TOIA;

- ricorrenti -

contro

ALESSANDRINI ALESSANDRO, SPENSIERATO GIULIANO;

- intimati -

2019

2517

avverso la sentenza n. 1793/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA

GORGONI;

22

FATTI DI CAUSA

Angelo Spensierato, in proprio e quale erede di Paola Samorè, e Sara Cosentino, quale erede di Paola Samorè, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1793/2017 della Corte d'Appello di Firenze, articolando un solo motivo, corredato di memoria.

I ricorrenti, anche dichiarandosi eredi legittimi di Paola Samorè, deceduta nel corso del giudizio di secondo grado, espongono in fatto che Paola Samorè e Angelo Spensierato, il figlio, erano stati convenuti in giudizio da Alessandro Alessandrini per essere condannati a risarcirgli il danno morale ed all'immagine, che era stato quantificato in euro 22.065,83 o nella diversa somma giudizialmente accertata. Era avvenuto che, nel corso del giudizio di opposizione al precetto promosso nel 1989 da Alessandro Alessandrini nei confronti di Angelo Spensierato e Paola Samorè, lamentando di avere fatto fronte all'obbligazione assunta con Paola Samorè, ad eccezione di un lieve ritardo nel pagamento dell'ultima rata, Alessandro Alessandrini, cui era stato deferito il giuramento decisorio, aveva giurato di aver rilasciato un solo pagherò cambiario di L. 5.500.000 a favore di Paola Samorè, anziché due come sostenuto da Angelo Spensierato, cui la madre aveva girato il vaglia cambiario di euro 5.500.000 e che lo aveva azionato; il giudice accoglieva l'opposizione di Alessandro Alessandrini; Angelo Spensierato, di conseguenza, agiva in giudizio per reato di falso giuramento nei confronti di Alessandro Alessandrini, ottenendone la condanna dal Pretore penale di Firenze.

Il giudice penale di appello, al contrario, assolveva Alessandro Alessandrini per l'insussistenza del fatto, ex art. 530, comma 1, c.p.c., e per contraddittorietà della prova.

In conseguenza di ciò, Alessandro Alessandrini, che lamentava di avere subito gravi danni, compreso il danno morale e quello all'immagine, chiedeva che Angelo Spensierato e Paola Samorè fossero condannati al risarcimento del danno quantificato in via equitativa in euro 22.065, 83.

I convenuti eccepivano l'infondatezza della domanda, non essendo stati mai provati gli estremi del reato di calunnia, tant'è che l'assoluzione di Alessandro Alessandrini era avvenuta per contraddittorietà della prova.

Il Tribunale di Firenze condannava Angelo Spedicato e Paola Samorè al risarcimento del danno quantificato in euro 22.065,83.

La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze dai soccombenti, i quali ritenevano che il giudice di prime cure li avesse erroneamente condannati al risarcimento del danno, omettendo di considerare che la giurisprudenza di legittimità, a fronte di un reato perseguibile anche d'ufficio, esclude che l'imputato assolto dal reato ascrittogli possa, per il solo fatto di essere stato assolto, avanzare una domanda risarcitoria, salvo che nel comportamento dei denunciati non siano risultati evidenti gli estremi della calunnia. Pertanto, la condanna risarcitoria avrebbe presupposto il dolo del denunciante, la cui prova non era stata fornita. Lamentano comunque che il danno all'immagine richiesto non fosse stato provato, perché non era stato dimostrato che fosse stata data pubblicità al procedimento giudiziario a carico di Alessandro Alessandrini; inoltre, censuravano l'eccessività della somma liquidata a titolo di danno morale.

Alessandro Alessandrini, costituitosi, insisteva per la conferma della sentenza gravata.

La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, riformava parzialmente la sentenza di prime cure, rideterminando la somma oggetto del capo di condanna in euro 2.000,00 oltre alla rivalutazione ed agli interessi, regolava inoltre le spese processuali.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentati dal contenuto degli accordi raggiunti tra Paola Samorè e Alessandro Alessandrini e trasfusi nella scrittura privata del 27 giugno 1989 e dalla cambiale con scadenza 11 febbraio 1990.

Nella scrittura privata si leggeva che il 27 giugno 1989 tra Alessandrini Alessandro e Paola Samorè era stato convenuto che, a fronte del rilascio anticipato dell'immobile locato da quest'ultima, il primo si dichiarava disposto a versarle la somma di L. 5.500.000 e se ne stabilivano le modalità di

corresponsione; a garanzia dell'obbligo assunto, ai fini che qui interessano, veniva rilasciata da Alessandro Alessandrini una cambiale di pari importo, da restituire al saldo.

Gli odierni ricorrenti sostengono che la cambiale azionata non fosse quella rilasciata a garanzia del pagamento della somma di L. 5.500.000 per anticipato rilascio dell'immobile locato – somma che era stata pagata, per cui la cambiale era stata regolarmente restituita – ma un'altra con scadenza 11 febbraio 1990. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la cambiale in oggetto non poteva essere stata emessa prima del 25 settembre 1989, perché le disposizioni all'epoca vigenti imponevano la cancellazione dei timbri prima della sottoscrizione della cambiale; i timbri risultavano annullati in data 25 settembre 1989, perciò la cambiale non poteva essere stata rilasciata prima di quella data; per i ricorrenti tanto avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a ritenere provato che non si trattava del titolo, con scadenza 1 febbraio 1990, emesso in virtù della scrittura privata del 27 giugno 1989 e consegnato in pari data a Paola Samorè.

Alessandro Alessandrini non aveva mai negato di avere emesso una cambiale a garanzia degli obblighi assunti con la scrittura del 25 settembre 1989, aveva sempre affermato di avere consegnato tale cambiale contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo ed aveva sempre sostenuto che la scadenza di tale cambiale era l'1 febbraio 1990; non aveva mai saputo fornire una giustificazione dell'esistenza di un'altra cambiale con scadenza 11 febbraio 1990.

1.1. Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti hanno dimostrato, soddisfacendo il principio di autosufficienza, di avere sottoposto all'attenzione della Corte d'Appello ed in precedenza al giudice di prime cure la questione relativa alla cancellazione dei timbri, onde sollecitare la Corte d'Appello ad un accertamento in ordine al fatto che la cambiale consegnata contestualmente alla scrittura privata del 25 settembre 1989 e poi regolarmente restituita dopo il versamento della somma di L. 5.500.000 da parte di Alessandro Alessandrini non era la stessa per cui erano stati annullati i timbri prima della sottoscrizione.

Si tratta evidentemente di un'argomentazione difensiva, il cui omesso esame da parte del giudice *a quo*, non integra gli estremi del vizio di cui all'art. 360,

comma 1, n. 5, c.p.c. La nozione di fatto omesso si riferisce a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprende questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo.

L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass., 14/06/2017, n. 14802) o di censure proposte. (cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 26/07/2019, n.20399).

2. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo svolto Alessandro Alessandrini attività difensiva.

4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla liquida per le spese, non avendo il resistente svolto attività difensiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 03/12/2019.

Il Presidente
Angelo Spirito

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello 6

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 19 FEB. 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **GIEMMENEW**.

Roma, 19 febbraio 2020

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.94